

# **TI\_GERICHTE INC.2000.30504 vom 11. Oktober 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-10-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2000.30504](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2000.30504)

FR: TI\_GERICHTE INC.2000.30504 du 11 octobre 2000

IT: TI\_GERICHTE INC.2000.30504 del 11 ottobre 2000

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

\_\_\_\_\_ è stato arrestato il 7 settembre 2000, con contestuale promozione nei suoi confronti dell'accusa per titolo di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, diminuzione dell'attivo in danno dei creditori, cattiva gestione, favori concessi a un creditore, distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale. Nell'ordine di arresto di ugual data, la fattispecie indagata a carico di \_\_\_\_\_ era riferita al fatto di " avere, nell'ambito della procedura di fallimento che lo concerne, occultato valori patrimoniali di sua pertinenza, in particolare azioni di società di cui è proprietario, ma che figurano formalmente intestate a persone a lui vicine ". Nel corso iniziale dell'istruzione formale si è concretizzato il sospetto, che l'accusato - confrontato con notevoli difficoltà d'ordine finanziario che hanno portato al fallimento suo e di ditte di sua pertinenza - ha distratto beni di queste ultime e costituito altre società attraverso amministratori di paglia. Sono pure in corso accertamenti per malversazioni vere e proprie, come ad esempio in danno di \_\_\_\_\_ attraverso la ditta immobiliare \_\_\_\_\_, di cui è in particolare discorso nel preavviso negativo del Procuratore pubblico.

### **E. 2**

L'istanza di libertà provvisoria è nella sostanza fondata sull'assenza di pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, dato lo stadio avanzato dell'inchiesta e l'atteggiamento collaborante dell'accusato. Subordinatamente sarebbero accettate misure sostitutive, quali gli arresti domiciliari o residenza coatta, con divieto di contatti e controlli telefonici. Il questo contesto viene anche fatto riferimento alla sofferenza di ipertensione arteriosa, come risulta dai certificati medici 6 e 10 ottobre 1997 dell'Ospedale \_\_\_\_\_. Il Procuratore pubblico postula la reiezione dell'istanza proprio per l'esistenza del pericolo di collusione, in particolare nel chiarimento della menzionata fattispecie emersa dalla denuncia di \_\_\_\_\_, attraverso acquisizione ed esame della documentazione e successivo interrogatorio di persone coinvolte nella vicenda. Con le sue osservazioni al preavviso negativo, \_\_\_\_\_ ribadisce l'insufficienza delle argomentazioni del magistrato inquirente, dopo che egli già fu interrogato due volte sulle fattispecie inquisite, comprese quelle legate alla ditta \_\_\_\_\_, dimostrandosi collaborativo.

### **E. 3**

L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga

del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpeabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione rispettivamente il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381) e senza restrizione cognitiva all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

#### **E. 4**

Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di \_\_\_\_\_ a presentemente legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.

##### **E. 4.1**

La presenza di sufficienti indizi di colpeabilità non è stata posta in discussione, per cui ci si può limitare ad un succinto esame d'ufficio, che comunque porta alla conclusione di concreti ed anche importanti sospetti di reato a carico di \_\_\_\_\_. Basta quindi far riferimento alla costituzione di ditte attraverso prestanomi e capitali di incerta provenienza, all'occultamento di azioni e certificati azionari (venuti alla luce solo in corso di inchiesta), alla malversazione degli acconti anticipati da \_\_\_\_\_.

##### **E. 4.2**

Il solo motivo fatto valere dal Procuratore pubblico - come si è ricordato - sono i bisogni dell'istruttoria, per consentirne approfondimento senza pericolo di collusione e di inquinamento delle prove: esso è fondato. Infatti devono ancora essere chiariti tutti i rapporti societari e la diretta responsabilità di \_\_\_\_\_ in altri episodi di verosimili malversazioni, al cospetto - contrariamente all'apprezzamento dell'istanza e delle osservazioni al preavviso negativo - di costatabile reticenza. Basta qui ricordare come \_\_\_\_\_ si sia dichiarato estraneo alla ditta \_\_\_\_\_ (che in un certo senso era derivata dalla fallita \_\_\_\_\_) ed abbia negato di esserne fondatore e reale proprietario, pur confrontato con convenzioni fiduciarie per la sottoscrizioni delle azioni da parte di ignare comparse, e come ribalti gli incumbenti di gestione della \_\_\_\_\_ su terzi, asserendo di neppure ricordare i particolari dei versamenti di \_\_\_\_\_ per la costruzione della sua casa, solo abbozzata di fronte a pagamento pressoché integrale. Il coacervo di ditte e di attività, per lo più condotte sotteraneamente dall'accusato, vogliono chiarimento senza che egli possa manipolare documenti e soprattutto terzi diversamente coinvolti. La pur suggestiva proposta della misura sostitutiva degli arresti domiciliari non è di certo appropriata ad evitare possibilità di contatti elusivi di una ricerca approfondita e completa della verità, anche evidentemente nell'interesse della difesa.

#### **E. 5**

Il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile per una coerente acquisizione delle prove, in un procedimento che risulta essere condotto con la dovuta sollecitudine, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto conto del complesso dei fatti da accertare e delle persone cointeressate ai fatti. Quanto ai problemi di salute, si ha che gli stessi non rientrano nel discorso processuale, ma sono eventualmente da sottoporre ad un

medico, che ne trarrà le conclusioni di sua competenza. Abbondanzialmente non sembra tuttavia che \_\_\_\_\_ si trovi in una situazione particolarmente delicata sotto questo profilo: i certificati medici sono alquanto datati e non appaiono comunque allarmanti per un paziente oltretutto " scarsamente collaborante " (v. rapporto 6 ottobre 1997 dell'Ospedale \_\_\_\_\_).

#### **E. 6**

L'istanza - peraltro poco corrispondente alla realtà processuale - è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP). Per i quali motivi, richiamati i citati articoli di legge, decide: 1. L'istanza di libertà provvisoria è respinta. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione. 4. Intimazione: - lic. iur. \_\_\_\_\_, per sé e per l'istante; - Procuratore pubblico avv. \_\_\_\_\_, sede (con copia delle osservazioni dell'istante e con gli atti dell'incarto MP 2366/2000 di ritorno). giudice \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.